



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Committee of Ministers
Comité des Ministres

Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

*(Adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010
in occasione della 1081ª riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che tale obiettivo può essere conseguito, in particolare, mediante un'azione comune nel campo dei diritti umani;

Ricordando che i diritti umani sono universali e devono essere riconosciuti a ogni individuo, e sottolineando di conseguenza il proprio impegno a garantire pari dignità a tutti gli esseri umani e il godimento dei diritti e delle libertà spettanti a ciascun individuo, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita o ogni altra condizione, conformemente alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE N°5) (qui di seguito "la Convenzione") e ai suoi Protocolli;

Riconoscendo che il trattamento non discriminatorio da parte di soggetti statali nonché, se del caso, attraverso le misure positive adottate dagli Stati, al fine di assicurare protezione contro i trattamenti discriminatori, anche da parte di soggetti non statali, sono componenti essenziali del sistema internazionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Riconoscendo che le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali hanno subito per secoli e tuttora sono vittime di omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, - ivi compreso sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza -, in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e che è richiesta un'azione specifica al fine di garantire a tali persone il pieno godimento dei loro diritti umani;

Considerando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito "la Corte") e di altre giurisdizioni internazionali, che riconoscono che l'orientamento sessuale non può costituire motivo di discriminazione e contribuiscono a far avanzare la tutela dei diritti delle persone *transgender*;

Ricordando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualsiasi differenza di trattamento è ritenuta discriminatoria se non poggia su una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere;

Tenendo presente il principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una "cultura dominante" per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

Considerando il messaggio del Comitato dei Ministri ai comitati direttivi e agli altri comitati che operano nell'ambito del Consiglio d'Europa per favorire la cooperazione intergovernativa nel campo

dell'uguaglianza dei diritti e della tutela della dignità di tutti gli esseri umani, comprese le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, adottato il 2 luglio 2008, e le sue raccomandazioni pertinenti;

Considerando le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a partire dal 1981, relative alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché la Raccomandazione 211 (2007) del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa sulla "libertà di riunione e di espressione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali";

Apprezzando il ruolo svolto dal Commissario per i diritti umani nel monitoraggio della situazione dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali negli Stati membri per quanto concerne la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

Prendendo nota della dichiarazione congiunta, sottoscritta il 18 dicembre 2008, da 66 Stati dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che condanna le violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, quali le uccisioni, la tortura, l'arresto arbitrario e la "privazione dei diritti economici, sociali e culturali, tra cui il diritto alla salute";

Sottolineando che il modo migliore per superare la discriminazione e l'esclusione sociale fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere può consistere nell'adottare misure rivolte sia alle vittime di tali discriminazioni ed esclusioni, che al vasto pubblico,

Raccomanda agli Stati membri:

1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e di raccogliere e analizzare i dati pertinenti, al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
2. di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative e di altro tipo miranti a combattere ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a promuovere la tolleranza nei loro confronti;
3. di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell'esistenza di vie di ricorso giudiziarie efficaci dinanzi a un'autorità nazionale e possano avervi accesso e di accertarsi che le misure dirette a combattere le discriminazioni prevedano, ove necessario, sanzioni in caso di trasgressione e un adeguato risarcimento alle vittime di discriminazione;
4. di ispirarsi nelle loro legislazioni, nelle loro politiche e nelle loro pratiche ai principi e alle misure enunciati nell'allegato alla presente raccomandazione;
5. di accertarsi, tramite ogni mezzo e azione appropriata, che la presente raccomandazione e il suo allegato siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile.

Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5

I. Diritto alla vita, alla sicurezza e alla protezione contro la violenza

A. I "reati dell'odio" e altri incidenti motivati dall'odio

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le denunce riguardanti presunti reati e altri incidenti per i quali sussistano ragionevoli sospetti per ritenere che siano stati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima siano sottoposte ad indagini efficaci, tempestive e imparziali; dovrebbero inoltre vigilare affinché sia posta un'attenzione particolare alle indagini riguardanti tali tipi di reati e di incidenti, se il presunto autore è un agente delle forze dell'ordine o qualsiasi altra persona che agisce nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali e affinché i responsabili siano efficacemente perseguiti e, ove necessario, sanzionati, al fine di evitare qualsiasi forma di impunità.

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella determinazione della pena, possa costituire circostanza aggravante la motivazione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

3. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che le vittime e i testimoni di "reati dell'odio" o di altri incidenti motivati dall'odio basato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere siano incoraggiati a denunciare tali reati e incidenti; a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vigilare affinché le varie strutture incaricate dell'applicazione della legge, compreso il sistema giudiziario, dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie per identificare tale fattispecie di reato e tali incidenti e fornire adeguata assistenza e sostegno alle vittime e ai testimoni.

4. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza e la dignità di ogni persona detenuta in un carcere o in altro modo privata della libertà, ivi comprese le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e segnatamente prevedere misure di protezione contro le aggressioni fisiche, lo stupro e altre forme di abuso sessuale, sia da parte di altri detenuti, che del personale del carcere; dovrebbero ugualmente essere prese delle disposizioni destinate a tutelare e rispettare adeguatamente l'identità di genere delle persone transgender.

5. Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché siano raccolti e analizzati i dati pertinenti riguardanti la diffusione e la natura delle discriminazioni e dell'intolleranza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in particolare per quanto concerne i "reati dell'odio" e gli incidenti ispirati dall'odio motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

B. Il "discorso dell'odio"

6. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate per combattere qualsiasi forma di espressione, in particolare nei mass media e su internet, che possa essere ragionevolmente compresa come elemento suscettibile di fomentare, propagandare o promuovere l'odio o altre forme di discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali. Tale "discorso dell'odio" dovrebbe essere vietato e condannato pubblicamente in qualsiasi circostanza. Tutte le misure adottate dovrebbero rispettare il diritto fondamentale alla libertà di espressione, conformemente all'Articolo 10 della Convenzione e alla giurisprudenza della Corte.

7. Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le autorità e gli enti pubblici a ogni livello al dovere e alla responsabilità di astenersi da dichiarazioni, in particolare dinanzi ai mass media, che possano ragionevolmente essere interpretate come suscettibili di legittimare tali atteggiamenti di odio o discriminatori.

8. Le autorità pubbliche e altri rappresentanti dello Stato dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la tolleranza e il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali ogni qualvolta avviano un dialogo con i principali rappresentanti della società civile, in particolare con le organizzazioni dei media e quelle sportive, con le organizzazioni politiche e le comunità religiose.

II. Libertà di associazione

9. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire, conformemente all'Articolo 11 della Convenzione, l'effettivo godimento del diritto alla libertà di associazione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; in particolare, dovrebbero essere prevenute ed eliminate le procedure amministrative aventi carattere discriminatorio, tra cui gli eccessivi adempimenti formali per la registrazione e il funzionamento pratico delle associazioni; dovrebbero inoltre essere adottate delle misure miranti a prevenire il ricorso abusivo a disposizioni legali e amministrative, quali, ad esempio, quelle che impongono restrizioni per motivi legati alla salute e alla morale pubblica e all'ordine pubblico.

10. L'accesso al finanziamento pubblico disponibile per le organizzazioni non governative dovrebbe essere garantito senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

11. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per tutelare efficacemente i difensori dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali contro gli atti di ostilità e le

aggressioni alle quali possono essere esposti, ivi compreso nei casi in cui i presunti autori possano essere dei funzionari statali, al fine di consentire loro di condurre liberamente le loro attività, conformemente alla Dichiarazione del Comitato dei Ministri sull'azione del Consiglio d'Europa relativa al miglioramento della protezione dei difensori dei diritti umani e alla promozione delle loro attività.

12. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che le organizzazioni non governative che difendono i diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali siano consultate in modo appropriato sull'adozione e l'applicazione di misure che possano incidere sui diritti umani di tali persone.

III. Libertà di espressione e di riunione pacifica

13. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire, conformemente all'Articolo 10 della Convenzione, l'effettivo godimento del diritto alla libertà di espressione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in particolare per quanto riguarda la libertà di ricevere e di trasmettere informazioni su questioni riguardanti l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

14. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate a livello nazionale, regionale e locale per garantire l'effettivo godimento del diritto di riunione pacifica, quale sancito all'Articolo 11 della Convenzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

15. Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché i servizi responsabili dell'applicazione della legge prendano tutte le misure adeguate per proteggere i partecipanti a manifestazioni pacifiche a favore dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali da qualunque tentativo illegale di perturbare tali manifestazioni o di impedire l'effettivo godimento del diritto di tali persone alla libertà di espressione e di riunione pacifica.

16. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per evitare le limitazioni all'effettivo godimento dei diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica determinate dal ricorso abusivo a disposizioni legali e amministrative, quali, ad esempio, quelle che impongono restrizioni per motivi legati alla salute e alla morale pubblica e all'ordine pubblico.

17. Le autorità pubbliche a ogni livello dovrebbero essere incoraggiate a condannare pubblicamente, in particolare nei mass media, qualsiasi ingerenza illegale nei diritti umani di un individuo o di un gruppo di individui mirante a privarli del godimento della loro libertà di espressione e di riunione pacifica, in particolare in relazione ai diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali.

IV. Diritto al rispetto della vita privata e familiare

18. Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'abrogazione di qualsiasi legislazione discriminatoria ai sensi della quale sia considerato reato penale il rapporto sessuale tra adulti consenzienti dello stesso sesso, ivi comprese le disposizioni che stabiliscono una distinzione tra l'età del consenso per gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali; dovrebbero inoltre adottare misure appropriate al fine di abrogare, emendare o applicare in modo compatibile con il principio di non discriminazione qualsiasi disposizione di diritto penale che possa, nella sua formulazione, dare luogo a un'applicazione discriminatoria.

19. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati a carattere personale idonei a rivelare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona non siano né raccolti, né conservati, né utilizzati in qualsiasi altro modo dagli organismi pubblici, tra cui in particolare le strutture responsabili del rispetto della legge, tranne quando sia necessario per scopi determinati, leciti e legittimi; le registrazioni di dati esistenti e non conformi a tali principi dovrebbero essere distrutte.

20. I requisiti preliminari, comprese le modifiche fisiche, necessari per il riconoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento di sesso dovrebbero essere regolarmente riesaminati, al fine di eliminare quelli che si rivelino abusivi.

21. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare

rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile; gli Stati membri dovrebbero inoltre vigilare, ove necessario, affinché i soggetti non statali riconoscano l'avvenuto cambiamento e provvedano alle rettifiche corrispondenti nei documenti importanti, quali i diplomi o i certificati di lavoro.

22. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure appropriate per accertarsi che, una volta avvenuto e accertato il cambiamento di genere e riconosciuto conformemente ai precedenti paragrafi 20 e 21, sia effettivamente garantito il diritto di una persona transgender di sposare una persona di sesso opposto al suo nuovo sesso.

23. Quando la legislazione nazionale conferisce diritti e doveri alle coppie non sposate, gli Stati membri dovrebbero garantirne l'applicazione senza alcuna discriminazione, sia nei confronti delle coppie dello stesso sesso, che di quelle di sesso diverso, ivi compreso per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e il diritto di subentrare nel contratto di affitto.

24. Quando la legislazione nazionale riconosce le unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che il loro status giuridico e i loro diritti e obblighi siano equivalenti a quelli previsti per le coppie eterosessuali che si trovano in situazioni paragonabili.

25. Quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono.

26. Tenendo conto del fatto che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nelle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, o di affidamento di un bambino, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che tali decisioni siano prese senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

27. Tenendo conto del fatto che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nelle decisioni riguardanti l'adozione di un bambino, gli Stati membri la cui legislazione nazionale consente l'adozione di minori da parte di persone celibi o nubili dovrebbero garantirne l'applicazione senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

28. Quando la legislazione nazionale consente la procreazione medicalmente assistita per donne celibi, gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire l'accesso a tale trattamento senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.

V. Occupazione

29. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione e l'attuazione di misure appropriate in grado di fornire una protezione efficace contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere in ambito lavorativo e professionale, tanto nel settore pubblico, che in quello privato. Tali misure dovrebbero riguardare le condizioni di accesso all'occupazione e alle promozioni professionali, le modalità di licenziamento, il salario e altre condizioni lavorative, anche al fine di prevenire, contrastare e punire le vessazioni e altre forme di vittimizzazione.

30. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla protezione efficace del diritto alla vita privata delle persone transessuali in ambito lavorativo, in particolare per quanto riguarda le informazioni richieste per candidarsi a un posto di lavoro, per evitare che siano costrette a svelare inutilmente al datore di lavoro e agli altri dipendenti la storia del loro cambiamento di sesso o a indicare il nome anagrafico portato precedentemente.

VI. Istruzione

31. Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei

giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

32. Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli.

VII. Salute

33. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o le misure di altro tipo adeguate per garantire l'effettivo godimento dei più elevati livelli raggiungibili di salute, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; dovrebbero segnatamente prendere in considerazione le esigenze specifiche delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali al momento dell'elaborazione dei piani sanitari nazionali e del monitoraggio e della valutazione della qualità dei servizi sanitari e delle cure mediche fornite, in particolare predisponendo misure volte a prevenire il suicidio, indagini sanitarie, programmi di insegnamento di materie mediche, corsi di formazione e relativo materiale..

34. Dovrebbero essere adottate misure appropriate per escludere l'omosessualità dalla classificazione delle malattie, conformemente alle norme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

35. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire l'accesso effettivo per le persone transgender, senza eccessivi requisiti di ammissione, ai servizi specialistici per la riattribuzione del sesso, comprendenti specialisti in terapie per le persone transgender con competenze in psicologia, endocrinologia e chirurgia; nessuno dovrebbe essere sottoposto a procedure di riattribuzione di genere senza il suo consenso.

36. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative e di altro tipo appropriate per garantire che qualsiasi decisione destinata a limitare la copertura dell'assicurazione sanitaria per le procedure di riattribuzione di genere siano lecite, oggettive e proporzionate.

VIII. Alloggio

37. Dovrebbero essere adottate delle misure per garantire un accesso effettivo e uguale per tutti a un alloggio adeguato, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; tali misure dovrebbero in particolare cercare di fornire una protezione contro gli sfratti per motivi discriminatori e garantire pari diritti per l'acquisizione e il possesso di terreni e di altri beni.

38. Un'adeguata attenzione dovrebbe essere rivolta ai rischi cui sono esposte le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali di ritrovarsi senza fissa dimora, in particolare i giovani e i minori che possono essere particolarmente vulnerabili all'esclusione sociale, ivi compreso da parte delle proprie famiglie; al riguardo, dovrebbero essere garantiti servizi sociali competenti sulla base di una valutazione obiettiva dei bisogni di ciascun individuo, senza alcuna discriminazione.

IX. Sport

39. L'omofobia, la transfobia e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono inaccettabili nello sport, come il razzismo o le altre forme di discriminazione e dovrebbero essere contrastate.

40. Le attività sportive e i relativi impianti dovrebbero essere aperti a tutti, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; in particolare, dovrebbero essere adottate misure efficaci volte a prevenire, combattere e punire gli insulti discriminatori che facciano riferimento all'orientamento sessuale o all'identità di genere in occasione o nell'ambito di eventi sportivi.

41. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo con le associazioni sportive e i fan club e fornire loro sostegno per stimolarli a sviluppare attività di sensibilizzazione per la prevenzione della discriminazione nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali nello sport, e a condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza nei loro confronti.

X. Diritto a presentare una domanda di asilo

42. Nei casi in cui gli Stati membri hanno obblighi internazionali al riguardo, dovrebbero riconoscere nella loro legislazione nazionale che un timore fondato di persecuzione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere possa costituire un valido motivo per accordare lo status di rifugiato e l'asilo.

43. Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che i richiedenti asilo non siano rinvii in un paese in cui la loro vita o libertà possano essere minacciate, o in un paese in cui rischiano di essere sottoposti a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

44. I richiedenti asilo dovrebbero essere tutelati contro qualsiasi politica o pratica discriminatoria fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; dovrebbero in particolare essere adottate misure appropriate per prevenire i rischi di violenza fisica, comprese le violenze sessuali, le aggressioni verbali o altre forme di angherie e vessazioni nei confronti dei richiedenti asilo privati di libertà e per garantire che abbiano accesso a informazioni relative alla loro situazione particolare.

XI. Strutture nazionali per la protezione dei diritti umani

45. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le strutture nazionali per la protezione dei diritti umani abbiano ricevuto il chiaro mandato di assumersi il compito di affrontare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; dovrebbero segnatamente avere la facoltà di formulare raccomandazioni riguardanti la legislazione e le politiche, sensibilizzare il vasto pubblico, e, qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, esaminare le denunce individuali riguardanti sia il settore pubblico, che quello privato e avviare i procedimenti giudiziari o parteciparvi.

XII. Discriminazione multipla

46. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure destinate a garantire che le disposizioni di legge del diritto nazionale che vietano o impediscono le discriminazioni tutelino ugualmente contro le discriminazioni determinate da molteplici motivi, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; dovrebbe essere affidato alle strutture nazionali per la protezione dei diritti umani un ampio mandato, che consenta loro di affrontare tali problemi.